

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 245

Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) numeri 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abrogano la direttiva 88/599/CEE. (11G0012)

Vigente al: 1-12-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge comunitaria 2009 - ed in particolare l'articolo 1, Allegato B;

Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;

Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE;

Vista la direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009;

Vista la direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009;

Valutata, pertanto, la necessita' di istituire un sistema di classificazione del rischio, secondo quanto previsto dalla direttiva 2006/22/CE, come modificata a seguito del recepimento delle citate direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144

1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato I, Parte A, e' aggiunto, in fine, il seguente punto: "5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.";

b) dopo l'Allegato I, sono aggiunti i seguenti:

"Allegato II

Strumentazione standard da fornire alle unita' di controllo. Le unita' di controllo incaricate dei compiti di cui all'Allegato I, dispongono della seguente strumentazione standard: 1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unita' di bordo e dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati centrale; 2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del tachigrafo; 3) apparecchiatura specifica d'analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocita' dei veicoli prima dell'ispezione del loro apparecchio di controllo.

Allegato III

Infrazioni

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma comune di infrazioni al regolamento (CE) n.561/2006 e al regolamento (CEE) n.3821/85 suddivisi in categorie in funzione della loro gravita'.

1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006

		Grado di gravita'
		(*)

N.	Base giuridica	Tipo di infrazione
		IMG IG IM

A	Equipaggio		

	Art. 5, paragrafo	Mancato rispetto dell'eta' minima	
A1	1	dei conducenti	X

B	Periodi di guida		

		Superamento del	
		periodo di guida	
B1		giornaliero di 9	9 h<...<10 h X
---		h in mancanza	-----
B2		dell'autoriz-	10 h<...<11 h X
---		zazione a una sua	-----
B3		estensione a 10 h	11 h<... X
---			-----
		Superamento del	
B4		periodo di guida	10 h<...<11 h X
---		giornaliero di 10	-----
B5		h in caso di	11 h<...<12 h X
---	Art. 6, paragrafo	concessione	-----
B6	1	dell'estensione	12 h<... X

B7			56 h<...<60 h X
---			-----
B8		Superamento del	60 h<...<70 h X
---	Art. 6, paragrafo	periodo di guida	-----
B9	2	settimanale	70 h<... X

B10			90 h<...<100 h X
---		Superamento del	-----
B11		periodo di guida	100 h<...<112 h
		accumulato in 2	30 X
---	Art. 6, paragrafo	settimane	-----
B12	3	consecutive	112 h 30<... X

C	Interruzioni		

C1			4 h 30<...<5 h X
---			-----
C2		Superamento del	5 h<...<6 h X
---		periodo di guida	-----
C3	Art. 7	ininterrotto	6 h<... X

D	Periodi di riposo		

		Periodo di riposo	
		giornaliero	
		insufficiente	
		inferiore a 11 h	
		in caso di	
D1		mancata	10 h<...<11 h X
---		concessione del	-----
D2		periodo di riposo	8 h 30<...<10 h X
---		giornaliero	-----
D3		Ridotto	...<8 h 30 X
---			-----
		Periodo di riposo	

		giornaliero				
D4		insufficiente	8 h<...<9 h			X
---		inferiore a 9 h	-----			
D5		in caso di	7 h<...<8 h		X	
---		riduzione	-----			
D6		concessa	...<7 h	X		
---		-----	-----			
D7		Periodo di riposo	3 h+(8 h<...<9 h)			X
---		giornaliero	-----			
D8		insufficiente	3 h+(7 h<...<8 h)		X	
---	Art. 8, paragrafo	suddiviso	-----			
D9	12	inferiore a 3h+9h	3 h+(...<7 h)	X		

		Periodo di riposo				
D10		giornaliero	8 h<...<9 h			X
---		insufficiente	-----			
D11		inferiore a 9 h	7 h<...<8 h		X	
---	Art. 8, paragrafo	in caso di	-----			
D12	15	multipresenza	...<7 h	X		

		Periodo di riposo	22 h<...<24 h			X
---		settimanale	-----			
D14		insufficiente	20 h<...<22 h		X	
---		ridotto inferiore	-----			
D15		a 24 h	...<20 h	X		
---		-----	-----			

		Periodo di riposo				
		settimanale				
		insufficiente				
		inferiore a 45 h				
		in caso di				
D16		mancata	42 h<...<45 h			X
---		concessione del	-----			
D17		periodo di riposo	36 h<...<42 h		X	
---	Art. 8, paragrafo	settimanale	-----			
D18	16	Ridotto	...<36 h	X		

E		Tipi di pagamento				
---		-----				
		Collegamento tra salario e distanza				
	Art. 10,	percorsa o volume delle merci				
E1	paragrafo 1	Trasportate		X		

2. Gruppi di infrazioni al regolamento (CEE) n. 3821/85

				Grado di	
				gravita'	
				(*)	

N.	Base giuridica	Tipo di infrazione	IMG	IG	IM

F	Montaggio dell'apparecchio di controllo				

		Nessun apparecchio di controllo omologato			
F1	Art. 3, paragrafo 1	montato ne' utilizzato	X		

G	Utilizzo dell'apparecchio di controllo, della carta del conducente o del foglio di registrazione				

G1		Apparecchio di controllo non funzionante correttamente (ad esempio: apparecchio di controllo non correttamente sottoposto a controllo, regolato e sigillato)	X		

G2	Art. 13	Apparecchio di controllo utilizzato in modo improprio (mancato utilizzo di una valida carta del conducente, abuso volontario, ecc.)	X		

G3		Numero insufficiente di fogli di registrazione a bordo		X	

G4		Modello di foglio di registrazione non omologato		X	

G5	Art. 14, paragrafo 1	Carta insufficiente per i tabulati a bordo			X

G6	Art. 14, paragrafo 2	L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati trasferiti	X		

G7	Art. 14, paragrafo 4	Il conducente detiene piu' di una carta del conducente valida	X		

G8	Art. 14, paragrafo 4	Uso di una carta del conducente diversa da quella valida	X		

G9	Art. 14, paragrafo 4	Uso di una carta del conducente difettosa o scaduta	X		

G10	Art. 14, paragrafo 5	Dati registrati e memorizzati non disponibili per almeno 365 giorni	X		

		Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o			

		deteriorati con dati			
G11		leggibili			X
---		-----	-----		
		Uso di fogli di			
		registrazione o di carte			
		del conducente sporchi o			
		deteriorati con dati non			
G12		leggibili	X		
---		-----	-----		
		Mancata richiesta della			
		sostituzione di una carta			
		del conducente			
		danneggiata, mal			
		funzionante, smarrita o			
		rubata entro 7 giorni di			
G13	Art. 15, paragrafo 1	calendario		X	

		Uso scorretto del foglio			
		di registrazione o della			
G14		carta del conducente	X		
---		-----	-----		
		Ritiro non autorizzato dei			
		fogli di registrazione o			
		della carta del conducente			
		avente conseguenze sulla			
		registrazione dei dati			
G15		pertinenti	X		
---		-----	-----		
		Ritiro non autorizzato dei			
		fogli di registrazione o			
		della carta del conducente			
		privo di conseguenze sui			
G16		dati registrati			X
---		-----	-----		
		Fogli di registrazione o			
		carta del conducente			
		utilizzati per un periodo			
		superiore a quello			
		previsto, ma senza perdita			
G17		di dati			X
---		-----	-----		
		Fogli di registrazione o			
		carta del conducente			
		utilizzati per un periodo			
		superiore a quello			
		previsto, con perdita di			
G18		dati	X		
---		-----	-----		
		Mancato utilizzo			
		dell'inserimento dati			
G19		manuale, quando richiesto	X		
---		-----	-----		
		Mancato utilizzo corretto			
		dei fogli di registrazione			
		o della carta del			
		conducente nella fessura			
G20	Art. 15, paragrafo 2	giusta (multipresenza)	X		

	L'ora registrata sul			
	foglio non corrisponde a			
	quella legale nel paese di			
	immatricolazione del			
G21	veicolo		X	
---	-----			
	Uso scorretto del			
	dispositivo di			
G22	Art. 15, paragrafo 3 commutazione		X	

H | Indicazioni da inserire | | |

	Cognome mancante sul			
H1	foglio di registrazione		X	
---	-----			
	Nome mancante sul foglio			
H2	di registrazione		X	
---	-----			
	Mancanza della data di			
	inizio o di fine			
H3	utilizzo del foglio		X	
---	-----			
	Mancanza del luogo di			
	inizio o di fine			
H4	utilizzo del foglio			X
---	-----			
	Numero della targa			
	mancante sul foglio di			
H5	registrazione			X
---	-----			
	Lettura del			
	contachilometri (inizio)			
	mancante sul foglio di			
H6	registrazione			X
---	-----			
	Lettura del			
	contachilometri (fine)			
	mancante sul foglio di			
H7	registrazione			X
---	-----			
	Tempo di cambio del			
	veicolo mancante sul			
H8	Art. 15, paragrafo 5 foglio di registrazione			X

	Simbolo del paese non			
H9	Art. 15, paragrafo 5, inserito nell'apparecchio			
	lettera a) di controllo			X

I | Presentazione dei documenti | | |

	Rifiuto di essere			
I1	controllato		X	
---	-----			
	Non in grado di presentare			
	registrazioni della			
I2	giornata in corso		X	
---	-----			
	Non in grado di presentare			

I3		registrazioni dei			
		precedenti 28 giorni		X	
	---		-----	-----	
		Non in grado di presentare			
		registrazioni della carta			
		del conducente se il			
I4		conducente ne e' titolare		X	
	---		-----	-----	
		Non in grado di presentare			
		registrazioni manuali e			
		tabulati fatti nella			
		giornata in corso e nei			
I5		precedenti 28 giorni (**)		X	
	---		-----	-----	
		Non in grado di presentare			
I6		la carta del conducente		X	
	---		-----	-----	
		Non in grado di presentare			
		tabulati fatti nella			
		giornata in corso e nei			
I7		Art. 15, paragrafo 7		X	
		precedenti 28 giorni (**)		X	

J		Frodi			
---	--	-------	--	--	--

		Falsificazione,			
		cancellazione, distruzione			
		dei dati registrati sui			
		fogli di registrazione,			
		memorizzati			
		nell'apparecchio di			
		controllo o sulla carta			
		del conducente o sui			
		tabulati prodotti			
		dall'apparecchio di			
J1		controllo		X	
	---		-----	-----	
		Manomissione			
		dell'apparecchio di			
		controllo, del foglio di			
		registrazione o della			
		carta del conducente che			
		puo' dare origine a dati			
J2		e/o a tabulati Falsificati		X	
	---		-----	-----	
		Manomissione del			
		dispositivo che potrebbe			
		essere utilizzato per			
		falsificare dati e/o			
		informazioni stampate			
		presente sul veicolo			
		(dispositivo di			
J3		Art 15, paragrafo 8		X	
		commutazione/cavo, ecc.)		X	

K		Guasto			
---	--	--------	--	--	--

		Non riparato da un			
		installatore o da			
K1		un'officina autorizzati		X	

		----- -----			
		Non riparato durante il			
K2	Art. 16, paragrafo 1	percorso		X	

L		Inserimento manuale dei dati sui tabulati			

		Il conducente non riporta			
		tutte le indicazioni			
		relative ai gruppi di			
		tempi che non sono piu'			
		registrati durante il			
		periodo del guasto o del			
		cattivo funzionamento			
		dell'apparecchio di			
L1		controllo		X	

		Il numero della carta del			
		conducente e/o il nome e/o			
		il numero della patente di			
		guida sono mancanti sul			
L2		foglio ad hoc		X	

		Firma mancante sul foglio			
L3	Art. 16, paragrafo 2	ad hoc		X	

		Smarrimento, furto della			
		carta del conducente non			
		dichiarato formalmente			
		alle autorità competenti			
		dello Stato membro in cui			
L4	Art. 16, paragrafo 3	il furto ha avuto luogo		X	

(*) IMG = Infrazione molto grave / IG = Infrazione grave / IM = Infrazione minore."

(**) testo modificato sulla base della Rettifica della direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29 del 31 gennaio 2009)".

Art. 2

Definizione dei criteri e delle modalita' di classificazione del rischio

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, tenuto anche conto delle indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, sono definiti i criteri e le modalita' del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di

autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravita' delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. Le infrazioni rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado di gravita', sono individuate dall'Allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto.

2. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, e' abrogato.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ne' minori entrate. Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Maroni, Ministro dell'interno

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Frattoni, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano